

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2183-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1967*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4603)*

d'iniziativa dei senatori POËT, FORMA e ATTAGUILE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1968*

Nuove norme in materia di concorsi notarili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Requisiti per la nomina a notaio

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

- 1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;
- 2) avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Requisiti per la nomina a notaio

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni, salva per i combattenti e per le categorie ad essi assimilati per legge la elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

4) essere di moralità e di condotta incensurata;

5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;

7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;

8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;

9) avere superato il concorso per esame.

Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Art. 2.

Concorso per trasferimento.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi sopravvenuti al disposto trasferimento. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di un anno dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 9 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico;*

9) *identico.*

Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 2.

Concorso per trasferimento.

Identico.

Identico.

Identico.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 8 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

Art. 3.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;

d) l'aver ricoperto per almeno un triennio la carica di vice-pretore onorario, in ragione di mezzo punto;

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle Università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

Art. 3.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 6 e 7 della presente legge, sono i seguenti:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) l'esercizio per almeno un triennio della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive in ragione di 1 punto;

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle Università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenu-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 3 punti;

h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera f);

i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere g) ed i), in ragione di mezzo punto;

m) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di un punto;

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 3 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9;

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 2 punti;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 8; tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto dell'applicazione delle lettere f), g) ed h);

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a 3 punti;

p) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di 2 punti.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

b) dall'aver ricoperto cariche negli Organi del notariato;

c) dall'aver esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;

d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;

e) dalla condizione di coniuge e di parente entro il terzo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

f) dalla situazione di famiglia.

Art. 5.

Esclusione dal concorso.

Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai ai quali, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso, sia stata inflitta condanna per delitto non colposo o sia stato inflitto provvedimento disciplinare di sospensione.

Art. 6.

*Trasferimento
per modificazioni di circoscrizioni.*

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al ca-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Titoli di preferenza.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) dalla condizione di coniuge o di parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

f) *identica.*

Soppresso.

Art. 5.

*Trasferimento
per modificazioni di circoscrizioni.*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

poluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di esercizio nel distretto precedente.

Art. 7.

Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei comma secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

Requisito della appartenenza al distretto.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la Commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Art. 9.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La Commissione è composta dal Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal Direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a suo spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Requisito della appartenenza al distretto.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la Commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per residenza da almeno 3 anni o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Art. 8.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10.

Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 9 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1778, modificato dall'articolo unico della legge 14 ottobre 1959, n. 937, è aumentata a lire 5.000.

Le somme relative al maggior introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della Commissione non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di Corte d'appello.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 8 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso è fissata in lire 5.000.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8, saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Identico.

Art. 10.

Limite dei concorsi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 12, coloro che non hanno conseguita l'idoneità in tre concorsi per esami, non sono ammessi a sostenere ulteriori prove.

Art. 11.

Disposizioni per la provincia di Bolzano.

Nell'assegnazione della sede di prima nomina nella provincia di Bolzano e nei concorsi per trasferimento a sedi della stessa provincia, la conoscenza della lingua tedesca, da accertare secondo le norme che saranno

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11.

Norme abrogate e disposizioni transitorie.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

Art. 12.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 42, parte finale del secondo comma, e 93, primo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative agli autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati, esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stabilite con apposito regolamento, costituisce titolo di preferenza su tutti gli altri titoli.

(V. articolo 13, terzo comma).

Art. 12.

Disposizioni transitorie.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 50 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

Art. 13.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili - Norme abrogate.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 42 nonché del primo comma dell'articolo 93 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative alle autorizzazioni speciali all'esercizio delle funzioni notarili.

Identico.

Sono, inoltre, abrogati l'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.